

STATUTO DELLA BCC di Cagliari

Piano delle modifiche - testo previgente a confronto con il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31.03.2022

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

**Art. 28
Maggioranze assembleari**

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le candidature, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento assembleare ed elettorale definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene e approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione, le cui eventuali modifiche devono essere preventivamente approvate dalla Capogruppo.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

**Art. 28
Maggioranze assembleari. Disposizioni sulle candidature alle
cariche sociali**

Comma invariato.

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle disposizioni di vigilanza sui gruppi bancari cooperativi, ed avviene a maggioranza relativa **e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile. Ciò fermo, a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.**

Comma invariato.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. **Se, al termine delle votazioni, la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale eligendi non rispettassero la composizione di genere prevista dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il**

ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)

ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)

candidato appartenente al genere più rappresentato che abbia riportato il minor numero di voti. In ipotesi di parità di voti all'interno del genere più rappresentato, dovendo comunque procedere all'esclusione, in coerenza con le previsioni del presente articolo, rimarrà in carica il candidato più anziano di età. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quest'ultimo sia con riguardo ai componenti effettivi sia a quelli supplenti, risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 34
Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.

Art. 34
Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, **nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere**, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale. [...]

Comma invariato.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

**Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

**Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione**

Comma invariato.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) *invariato*
- b) *invariato*
- c) *invariato*

- d) *invariato*

- e) *invariato*

- f) *invariato*

- g) *invariato*

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

<p>h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (<i>reporting</i>);</p> <p>i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</p> <p>j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;</p> <p>k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;</p> <p>l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <p>m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo¹, e la cessione delle stesse;</p> <p>n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</p> <p>o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <p>p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</p> <p>q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</p> <p>r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</p>	<p>h) <i>invariato</i></p> <p>i) <i>invariato</i></p> <p>j) <i>invariato</i></p> <p>k) <i>invariato</i></p> <p>l) <i>invariato</i></p> <p>m) <i>invariato</i></p> <p>n) <i>invariato</i></p> <p>o) <i>invariato</i></p> <p>p) <i>invariato</i></p> <p>q) <i>invariato</i></p> <p>r) <i>invariato</i></p> <p>s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;</p> <p>t) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;</p>
---	--

¹ Si tratta delle "partecipazioni qualificate", consistenti nel possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa (CRR, art. 4 (36)).

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

s) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con

u) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Comma invariato.

Comma invariato.

**Art. 42
Composizione del collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

**Art. 42
Composizione del collegio sindacale**

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Comma invariato.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Comma invariato.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

Comma invariato.

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;

- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 14.12.2018
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
31.03.2022 (TESTO NUOVO)**

appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Comma invariato.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.